

**AUDIZIONE ANCE SULLA RIFORMA DEL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI ALLA LUCE
DEL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE**

***Presso la Commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera dei Deputati
16 giugno 2014***

Nel mese di febbraio, sono state definitivamente approvate le nuove direttive in materia di appalti e concessioni.

A tale approvazione è seguita la successiva pubblicazione, il 28 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

I provvedimenti sono quindi entrati in vigore 20 giorni dopo la loro pubblicazione. Gli Stati Membri avranno ora 24 mesi di tempo, a partire dall'entrata in vigore dei provvedimenti normativi, per recepire le nuove disposizioni nella legislazione nazionale.

Si tratta, in particolare, delle direttive:

- a) 24/2014/UE in tema di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi di competenza delle pubbliche amministrazioni nei c.d. settori ordinari.
- b) 25/2014/UE in tema di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, ossia nei cd. settori speciali.
- c) 23/2014/UE in tema di aggiudicazione delle concessioni pubbliche, sia di lavori che di servizi.

Le nuove direttive sono volte a sostituire le direttive attualmente vigenti in materia di appalti pubblici dell'UE (ossia la direttiva n. 2004/18/CE, per i settori ordinari, e la direttiva n. 2004/17/CE) nonché ad introdurre un nuovo quadro normativo in materia di concessioni.

Parte A: le Direttive appalti pubblici nei settori ordinari e speciali

In generale, le nuove Direttive sembrano caratterizzarsi per una maggiore flessibilità procedurale.

Inoltre, in armonia con gli obiettivi strategici "Europa 2020", l'impianto normativo registra una forte attenzione ai profili ambientali e sociali, implementando, in vari momenti della procedura d'appalto,

l'utilizzo di elementi legati alla sostenibilità ambientale nonché a considerazioni relative ad aspetti sociali e del lavoro, pur affermando, in ogni caso, il principio del necessario collegamento di tali requisiti con l'oggetto del contratto.

Infine, il nuovo quadro normativo si propone di snellire le procedure di gara e ridurre gli oneri documentali, nonché d'introdurre nuove misure a sostegno delle PMI.

Nell'ottica della modernizzazione, sono stati introdotti meccanismi diretti a rendere operativo l'utilizzo di nuove tecnologie informatiche e telematiche (cd. e-procurement).

Vengono poi introdotti e implementati strumenti di aggregazione della domanda (accordi quadro, centrali di committenza, appalti comuni tra amministrazioni comuni di diversi stati membri, appalti comuni occasionali).

Vengono altresì disciplinate alcune situazioni tese ad evitare conflitti d'interesse tra amministrazioni aggiudicatrici e concorrenti.

Le esigenze di flessibilità sono perseguite essenzialmente mediante un generale aumento delle negoziazioni, sia in fase di gara che in un momento antecedente (le c.d. indagini di mercato preliminari) ed attraverso un maggiore ricorso ad un'attività prettamente discrezionale delle stazioni appaltanti.

Vi sono, infine, previsioni con le quali il legislatore comunitario ha recepito talune indicazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (ad esempio, per quanto concerne la problematica relativa agli affidamenti "in house").

La Legge Delega Comunitaria

Le direttive europee sono atti normativi privi di efficacia diretta ma costituenti un'obbligazione di risultato dello Stato membro; pertanto a seguito della prossima pubblicazione e successiva entrata in vigore delle nuove direttive, si avvierà la fase discendente dell'iter normativo UE volta al recepimento delle direttive nel diritto interno.

A tal fine, la normativa italiana prevede che Parlamento conferisca apposita delega al Governo; delega che potrebbe essere inserita, in linea di principio, già nel disegno di legge di delegazione europea 2014 (al momento non ancora formalizzato ed, ancorché sia scaduto il 28 febbraio u.s. il termine per la sua presentazione).

La delega dovrà fissare alcuni principi ai quali il Governo dovrà attenersi nella fase di recepimento.

Appare quindi opportuno soffermarsi anzitutto sull' impostazione generale della delega.

Primi punti imprescindibili da inserire nella legge delega

La prima scelta da fare riguarda la possibilità di riformulare completamente il codice degli appalti, o in alternativa, di recepire unicamente le norme innovative andando ad integrare la normativa attualmente vigente, ipotesi, quest'ultima, che forse Ance potrebbe ritenere preferibile, salvo quanto si dirà oltre, in materia di semplificazione.

Inoltre, occorrerà fissare i principi guida che dovranno governare questo processo di recepimento, alla luce delle indicazioni del legislatore comunitario, tenendo conto che questa nuova regolamentazione sarà estesa anche alla fascia di appalti sotto soglia caratterizzata, come è noto, da talune specificità.

Senza dubbio, Ance è a favore di maggiore trasparenza soprattutto nelle procedure di aggiudicazione, anche in un'ottica di contenimento dei ribassi, introducendo dei meccanismi "antiturbativa"; più efficienza nella selezione delle imprese, più concorrenza, maggiore equità nei rapporti contrattuali con la PA ed inoltre più libertà nell'organizzazione dell'attività d'impresa. Ciò, senza prescindere dalla necessità di tempi certi nei pagamenti e nelle procedure di risoluzione del contenzioso.

In merito al sistema di qualificazione delle imprese, se l'obiettivo comune è quello di preservare l'eccellenza delle imprese italiane in un mercato che, negli ultimi anni, è stato caratterizzato da una forte contrazione delle commesse sia pubbliche che private, non è possibile ipotizzare uno superamento, nell'immediato, del sistema Soa, pena la messa a rischio dell'intero settore delle costruzioni.

Una riformulazione del sistema di qualificazione andrebbe, infatti, ad intervenire in una situazione di assoluta urgenza economica, provocando uno eccessivo "shock" sugli operatori economici, già stremati da anni di crisi.

È necessario, altresì, avviare una riflessione su alcune distorsioni verificatesi (quali, ad esempio, l'uso improprio delle cessioni d'azienda), al fine di studiare i necessari ed immediati correttivi.

Ciò premesso, occorre pensare, nel medio periodo, ad un sistema di migliore selezione delle imprese, in termini di premialità, basato su elementi quali-quantitativi, in grado di ridimensionare la logica del solo fatturato e di premiare le imprese solide e strutturate, dotate di "elementi reputazionali" che ne dimostrino l'affidabilità morale, la solidità patrimoniale, la qualità delle prestazioni rese, la storia imprenditoriale.

Il nuovo ruolo della Pubblica Amministrazione

Da sempre le direttive implementano i margini di discrezionalità attribuibili alle scelte d'acquisto della pubblica amministrazione.

Oltre a rafforzare tale aspetto, le nuove norme:

- potenziano il ruolo delle centrali di committenza;

- implementano profili di flessibilità delle negoziazioni;
- stabiliscono, in via facoltativa, delle regole specifiche per le amministrazioni locali.

In via preliminare, su un piano generale, va sottolineato che una maggiore discrezionalità, intesa come scelta per la soluzione più efficace per la realizzazione dell'interesse pubblico, potrà essere introdotta solo a condizione che si addivenga ad un apparato amministrativo più efficiente.

Ciò comporta investire nella formazione della PA, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello del corretto e responsabile esercizio della discrezionalità amministrativa stessa. In prospettiva, si dovrebbe comunque addivenire all'introduzione di **un sistema di "rating" delle amministrazioni**, atto a dimostrare il livello di qualità posseduto.

Ciò premesso, e nello specifico, appare opportuno anzitutto attestarsi su quanto previsto dal diritto nazionale, in materia di **centralizzazione delle commesse**, che dovrebbero essere escluse al di sotto di una certa soglia di importo (ad esempio 500.000); ciò al fine di consentire alle stazioni appaltanti la gestione di situazioni di ordinaria emergenza

Inoltre, occorre considerare che il ricorso più esteso **alla procedura negoziata**, senza contestualmente introdurre adeguate garanzie volte a controbilanciare la discrezionalità attribuita alle stazioni appaltanti, potrebbe causare un aumento di fenomeni distorsivi della concorrenza e della trasparenza.

Si ritiene altresì opportuno non recepire quelle disposizioni che introducono regole diversificate tese ad una riduzione degli oneri di pubblicità per le **c.d. "amministrazioni locali"**.

Sotto questo profilo, è preferibile che la nuova normativa preveda un trattamento omogeneo per tutte le tipologie di amministrazioni aggiudicatrici, onde evitare una frammentazione del quadro normativo, con pregiudizio del principio di massima concorrenza.

Semplificazione e trasparenza

Non si può peraltro prescindere da una forte semplificazione del quadro regolatorio, cui accompagnare una revisione dei momenti di controllo procedurale, con l'obiettivo di rafforzare quelli esistenti o anche di prevederne ulteriori, in caso di lacune.

Il processo di semplificazione e modernizzazione del settore deve muovere anche da una responsabilizzazione di tutti gli attori del processo di realizzazione delle infrastrutture: pubblica amministrazione, progettisti, imprese di costruzioni.

Dal punto di vista della semplificazione, un'opera di sistemazione della normativa di settore è stata effettuata con l'adozione del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), con il quale sono state recepite le direttive comunitarie del 2004 sugli appalti di lavori servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali. Si è trattato senz'altro di un'opera che ha prodotto benefici positivi, in

termini di certezza normativa, consentendo a tutti gli operatori del settore di individuare in un unico testo di rango primario la disciplina di riferimento da applicare.

Peraltro, ciò non toglie che il Codice possa essere notevolmente semplificato e migliorato nel contenuto.

Tuttavia, restano ancora talune incertezze in relazione a normative preesistenti, che non sono entrate nel codice dei contratti, ma che non risultano neppure formalmente abrogate.

E' il caso, ad esempio, della normativa sulla contabilità di Stato, che risulta in parte ancora vigente, e sulla cui applicazione al settore degli appalti pubblici dovrebbe essere fatta maggiore chiarezza.

Inoltre, ci sono disposizioni sopravvenute non integrate nel testo del codice (si pensi, ad esempio, alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, ed a quelle sui ritardati pagamenti della P.A., di cui al D.Lgs. n. 192/2012) che, quindi, possono rendere più difficile la conoscenza completa della regolamentazione del settore.

In tal senso, sarebbe opportuna un'opera di ulteriore affinamento e coordinamento normativo.

Occorre poi predisporre un pacchetto di modifiche normative che miri a garantire maggiore trasparenza nelle procedure di gara per l'affidamento di lavori pubblici, contenendo il rischio di condizionamenti e pratiche collusive che falsino irrimediabilmente il risultato di gara. La turbativa d'asta è, infatti, una pratica inaccettabile negli appalti pubblici: inquina il mercato, penalizza le imprese serie e mina la credibilità del paese. Per questa ragione è necessario intervenire con alcune modifiche che incidano, contemporaneamente, sulla disciplina di diversi istituti giuridici riguardanti, in particolare: il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le modalità di nomina della commissione giudicatrice ed il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, con l'introduzione di criteri antiturbativa (vedi infra).

Divisione in lotti

Anche su azione Ance, il DI Fare (n. 69/2013), ha anticipato l'introduzione del principio dell'"apply or explain" in Italia, al fine di garantire una più stringente applicazione del principio generale introdotto dal decreto Salva Italia (n. 201/2011).

Questo è già un risultato molto positivo e un **punto di partenza irrinunciabile** nella fase di recepimento.

Inoltre, non appare condivisibile il principio – fissato in un considerando- che prevede l'insindacabilità della motivazione alla base della decisione dell'amministrazione di non suddividere l'appalto in lotti.

Ciò, infatti, rappresenta un palese svuotamento del principio dell'"apply or explain", nonché una violazione del principio di diritto di ricorso verso atti amministrativi illegittimi, in quanto tale di dubbia coerenza con il Trattato UE.

C.d. Affidamenti "In house"

Forte contrarietà può essere espressa circa la nuova norma in materia di affidamenti "in house", che rischia di allargare notevolmente le maglie di tale modalità esecutiva, rispetto a quanto attualmente stabilito dalla giurisprudenza comunitaria.

Nella nuova norma viene sostanzialmente previsto che il capitale della società "in house" possa essere aperto anche a forme di partecipazione privata, seppur minoritaria, non determinante, e prevista per legge, con la possibilità per queste ultime di svolgere sul mercato fino al 20% della propria attività.

Il rischio è che, in tal modo, si consenta a soggetti a partecipazione privata, di divenire affidatari diretti di appalti da parte di pubbliche amministrazioni, potendo poi gli stessi agire sul mercato aperto in concorrenza con soggetti che non godono di tale agevolazione, con conseguente vulnus dei principi di concorrenza.

Tali considerazioni sono state condivise anche dalla Fiec durante l'iter normativo che ha portato all'adozione delle nuove direttive.

Ance ritiene che il fenomeno dell'"in house" debba essere inteso quale assoluta eccezione nel panorama degli affidamenti pubblici, utilizzabile solo se **preceduto da un'indagine di mercato**, al fine di valutare l'assenza di concorrenza in relazione alla tipologia di lavori oggetto di affidamento.

Offerta economicamente più vantaggiosa – Misura antiturbativa per gli appalti sotto soglia

Appare indispensabile mantenere la possibilità per le stazioni appaltanti di aggiudicare contratti basandosi **unicamente sull'elemento prezzo**.

Si ritiene che il corretto utilizzo del nuovo criterio di aggiudicazione basato su un approccio "cost effectiveness", richieda la presenza di un elevato livello di expertise nelle amministrazioni; livello che, invece, risulta spesso non presente nelle realtà amministrative locali, soprattutto se di piccole dimensioni, con la conseguenza che l'inefficienza amministrativa potrebbe ripercuotersi negativamente sugli operatori economici.

Occorre peraltro agire affinché, in sede di recepimento, s'introduca una limitazione alle possibilità di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti sotto soglia comunitaria. Più in particolare, sarebbe opportuno prevedere un limite di importo (2,5 milioni di euro) al di sotto del quale le amministrazioni appaltanti, non possano utilizzare tale criterio. Al di sopra di tale importo, e fino alla soglia comunitaria, l'uso dell'OEPV dovrebbe essere limitato ad appalti dotati di un certo livello di complessità tecnica.

L'introduzione di tale limite scaturisce dalla necessità di evitare, nell'attuale situazione di crisi del mercato, che per appalti di importo contenuto le amministrazioni possano adottare un criterio di aggiudicazione complesso ed altamente discrezionale, che comporta, inevitabilmente, un

allungamento dei tempi di aggiudicazione, oltre che un notevole aggravio economico nella predisposizione dell'offerta che, in tale momento difficoltà economica, non è opportuno accollare alle imprese. Inoltre, trattandosi di un criterio fortemente discrezionale, esso può prestarsi ad un uso distorto nella scelta dell'aggiudicatario.

Strettamente connessa alla modifica sopra citata è quella riguardante le regole da seguire nella scelta dei componenti la commissione giudicatrice, da nominare in caso di offerta economicamente più vantaggiosa. Più in particolare, sarebbe opportuno prevedere una modalità di selezione di almeno due commissari di cui uno con funzioni di Presidente che implichi sistematicamente la scelta all'esterno della stazione appaltante, in appositi albi di livello nazionale, modalità che garantisce idoneamente l'imparzialità dei commissari nominati e la piena trasparenza del relativo operato.

Per quanto riguarda, infine, il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, che le amministrazioni possono adottare laddove il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello del massimo ribasso, si rende opportuna l'introduzione di alcuni correttivi rispetto all'attuale disciplina.

Le modifiche che si ritiene opportuno introdurre mirano, sostanzialmente, ad inserire un elemento di casualità nella scelta del criterio attraverso il quale procedere al calcolo della soglia di anomalia, oltre la quale far scattare l'esclusione automatica delle offerte anomale.

In particolare, con riferimento agli appalti sotto soglia, occorre prevedere, a regime, l'obbligatorietà dell'esclusione automatica delle offerte anomale per i lavori di importo contenuto (fino a 2,5 milioni di euro) quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, nonché per i lavori sopra i 2,5 milioni di euro e fino a 5 milioni di euro, solo se di interesse non transfrontaliero accompagnata da un "meccanismo antiturbativa", tale da eliminare il rischio di accordi collusivi tra imprese, finalizzati ad orientare l'aggiudicazione.

Subappalto

Rispetto a quanto previsto dalle direttive europee attualmente vigenti, le nuove norme introducono, seppure in via facoltativa, obblighi più stringenti in materia di qualificazione del soggetto subappaltatore (in relazione al quale potranno applicarsi le cause di esclusione previste per l'appaltatore), di responsabilità solidale lungo la catena del subappalto nonché di pagamento diretto ai subappaltatori.

Quanto all'ipotesi di indicazione in gara del nominativo del subappaltatore, le nuove direttive riproducono quanto previsto dall'articolo 25 della Direttiva 2004/18/CE, vale a dire una facoltà per lo Stato Membro di prevedere tale indicazione come obbligatoria.

In tale contesto si può senz'altro sottolineare che la legislazione italiana vigente in materia ha già recepito molte disposizioni introdotte dalle nuove direttive. Al fine di raggiungere un equilibrato contemperamento degli interessi coinvolti, appare opportuno attestarsi sulle regole attualmente previste.

Favorire la partecipazione alle gare degli operatori economici

Appare altresì necessario eliminare limiti alla partecipazione delle imprese soprattutto in tema di raggruppamenti. Occorrerà pertanto recepire le norme in materia di raggruppamenti, che da sempre sono tese ad affermare la piena libertà di tale modalità di partecipazione.

E- procurement

Valutazione positiva può, in via generale, essere espressa in materia di appalti elettronici (c.d. e-procurement) attesi gli indubbi effetti positivi di sburocratizzazione e velocizzazione delle procedure, soprattutto laddove consente un accesso libero e on-line alla documentazione a base di gara.

Ance da tempo ha già proposto tale forma di semplificazione al legislatore italiano.

Nel merito, è opportuno sottolineare, tuttavia, che il ricorso alle modalità telematiche non deve tradursi, in fase di recepimento, in una generalizzazione dell'asta elettronica.

Infatti, la presentazione elettronica delle offerte sembra risultare comunque inadeguata per l'affidamento di lavori (e semmai più congeniale a quello delle forniture).

Bisogna, in ogni caso, considerare che i costi di adeguamento a queste tipologie di sistema sono notevoli e necessitano di standard consolidati, atteso anche la carenza di "expertise" che caratterizza le amministrazioni di minore dimensione.

Al fine di permettere alle amministrazioni di adeguarsi a tali nuove modalità operative è necessario fissare un termine opportunamente ampio per il passaggio obbligatorio agli indicati strumenti elettronici.

Fatturato minimo

Quanto ai requisiti economici richiedibili in sede di gara, viene previsto che il fatturato minimo annuo non possa superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate, e dovute a rischi specifici connessi alla natura dei lavori.

Tale previsione rischia di mettere in crisi le PMI. Ciò considerata la marcata contrazione dei fatturati che le nostre imprese, soprattutto quelle medio-piccole, hanno registrato negli ultimi anni, dovuta alla gravissima crisi economica che ha colpito l'intera Europa.

Parte B: Direttiva concessioni

La nuova direttiva rappresenta un'assoluta novità, ed è caratterizzata da ampie forme di flessibilità.

Molte delle novità introdotte in materia di appalti sono state trasposte nella nuova direttiva concessioni.

Laddove di identico contenuto, si estendono, quindi, alle concessioni le medesime valutazioni effettuate in tema di appalti.

In questo contesto, va peraltro sottolineato che la nuova direttiva presuppone comunque un confronto concorrenziale per l'affidamento della concessione. Pertanto, per converso, si conferma il principio in base al quale, laddove la concessione sia stata assentita "a monte" senza gara, occorre che i lavori "a valle" siano affidati al 100% all'esterno.

Venendo ai criteri di massima che dovrebbero accompagnare l'azione di recepimento, Ance ritiene che la legge delega dovrà includere i seguenti punti:

Maggior coinvolgimento PMI

La tutela delle piccole e medie imprese, rientrando tra gli obiettivi principali della riforma legislativa nel settore, deve essere inteso come "leitmotiv" anche per quanto concerne il settore delle concessioni, come del resto ribadito dal considerando 1 del testo della direttiva.

Pertanto, è auspicabile che anche la nuova direttiva concessioni venga recepita in modo tale da favorire la partecipazione ed il coinvolgimento delle PMI.

Rischio operativo

La norma non sembra modificare sostanzialmente quanto consolidato negli anni in merito alla duplice natura del rischio connesso alle concessioni, che la nuova Direttiva Concessioni definisce "rischio operativo".

Tuttavia, alcuni commentatori hanno evidenziato, vista la formulazione eccessivamente generica del testo comunitario, la possibilità di interpretazioni restrittive soprattutto riguardo al ricorso al canone di disponibilità che risulta essere in Europa lo strumento predominante per la realizzazione di infrastrutture di rete (strade, reti idriche, gas), in cui l'infrastruttura costituisce l'elemento essenziale a prescindere dalla domanda sottostante.

Appare evidente che qualsiasi interpretazione restrittiva della norma, che limiti il ricorso al canone di disponibilità, renderebbe impossibile il coinvolgimento dei capitali privati nella realizzazione di queste opere.

Ciò, peraltro, andrebbe in contrasto con gli indirizzi adottati a livello europeo negli ultimi anni.

Appare opportuno, pertanto, vigilare, in sede di recepimento della Direttiva, affinché non prevalga questa interpretazione restrittiva.

Criteri di aggiudicazione – discrezionalità dell'amministrazione

Le negoziazioni rappresentano una forma di forte flessibilità nella fase di aggiudicazione delle concessioni.

In sede di recepimento sarà pertanto opportuno ponderare attentamente l'introduzione di elementi che elevino il livello di discrezionalità delle stazioni appaltanti.

Viene stabilito il principio secondo cui le concessioni sono aggiudicate nella base di criteri obiettivi, connessi all'oggetto della concessione.

Quanto ai criteri utilizzabili, le nuove norme inseriscono la possibilità di far riferimento al processo di produzione del prodotto, in quanto detto criterio attiene più che altro all'organizzazione aziendale e non all'offerta economica, in senso stretto

La discrezionalità attribuita alle stazioni appaltanti nel determinare i criteri di aggiudicazione delle concessioni appare eccessiva e rischia di risultare incoerente con uno degli obiettivi della riforma normativa, quale la generalizzazione della "cost effectiveness evaluation", tanto più rilevante laddove si consideri la lunga durata che generalmente caratterizza i rapporti concessori.

Si ritiene pertanto preferibile ribadire, in fase di recepimento, che anche per l'affidamento delle concessioni si applichi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Appalti affidati dal concessionario

Le nuove norme non ripropongono la disciplina concernente il regime applicabile ai concessionari privati e che oggi consente alla stazione appaltante, in fase di aggiudicazione della concessione, di imporre al concessionario di affidare (e non tanto di subaffidare) a terzi gli appalti nel limite minimo del 30% del valore globale dei lavori oggetto di concessione o, in alternativa, di invitare i candidati ad indicare in sede di offerta la percentuale di lavori che essi intendono affidare a terzi.

Sarebbe pertanto quanto mai opportuno valutare, in sede di recepimento, quali misure debbano essere introdotte al fine di incentivare i concessionari a coinvolgere le PMI nei lavori oggetto di concessione, onde evitare che l'affidamento di una concessione abbia l'effetto di chiudere eccessivamente il mercato degli appalti, stante soprattutto la lunga durata che spesso caratterizza i rapporti concessori.

Ciò fermo restando che ai sensi della disciplina nazionale il concessionario è un soggetto che appalta, e non subappalta, come invece nell'impostazione della nuova direttiva. Si tratta quindi di meglio definire in seguito tale aspetto fortemente innovativo.

Modifica del contratto in corso d'esecuzione

La norma introduce un principio già presente nel nostro ordinamento riguardo alla possibilità della revisione della concessione in caso di alterazione dei presupposti che hanno determinato il PEF.

L'art. 143, comma 8-bis dell'art.143 del Codice dei contratti pubblici, introdotto dal d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (cd. "Decreto del Fare"), poi convertito dalla l. 9 agosto 2013, n.98, infatti, prevede che la convenzione debba definire i presupposti e le condizioni di base del PEF le cui variazioni, per cause non imputabili al concessionario, determinano la sua revisione.

Sarebbe strategico, per evitare di ricorrere ad una nuova procedura di aggiudicazione della concessione, in sede di recepimento della Direttiva UE, favorire il ricorso a forme standardizzate di convenzioni.

Pertanto, in merito all'insorgere di circostanze impreviste e imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice è opportuno, in fase di recepimento della Direttiva, favorire il ricorso a forme standardizzate di convenzioni che contemplino una casistica sufficientemente dettagliata degli eventi che possano determinare una modifica delle concessioni (es. scioperi di carattere generale; eventi naturali di eccezionale portata, ritrovamenti archeologici).

Roma, 16 giugno 2014